

PROEMIO

Il 22 aprile 1444 Papa Eugenio IV richiesto dall'Episcopato di Sicilia, dai Magistrati e dal Popolo della Città istituiva con la bolla «*Dum intra*» lo Studio Generale di Catania e in esso la Facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Civile, Fisica, Filosofia, arti liberali; con potestà di conferire i gradi accademici di Baccellierato, Licenza, Dottorato e Magistero; e con annesso Collegio per l'ospitalità degli studenti.

Il 16 dicembre 1548 Papa Paolo II con la bolla «*Copiosus in misericordia*» elevava il Collegio da poco fondato dalla Compagnia di Gesù in Messina al rango di Studio Generale, anche quest'altro comprendente le Facoltà già esistenti nel primo e insignito dei medesimi diritti e privilegi.

Palermo non ebbe Facoltà di Teologia poiché la Compagnia di Gesù vi aveva fondato nel 1550, poco dopo la istituzione dello Studio Generale messinese, il suo Collegio Massimo che vi assorbiva tutti gli studenti di Scienze sacre. Ma alla dispersione dell'Università di Messina nel 1678, quel Collegio palermitano si autodefinì "Regia e Pubblica Università", conferendo gradi accademici anche in Teologia.

Il 30 aprile 1745 l'Arcivescovo Domenico Rosso ottenne da Papa Benedetto XIV il Breve "In supereminenti" con cui veniva concessa all'Arcivescovo di Palermo o a un suo Delegato la autorizzazione di conferire il Dottorato in Teologia. Ma poiché al Breve pontificio occorreva nel Regno il regio «*exequatur*» e alla sua esecuzione si opposero l'Università di Catania e il Collegio Massimo di Palermo, attesa anche la morte prematura dell'Arcivescovo Rosso, quella concessione papale non sortì alcun effetto. Con la soppressione dei Gesuiti in Sicilia nel 1767 venne a mancare nella Capitale un centro di studi che conferisse gradi accademici in Scienze sacre sino a quando il governo borbonici istituì cattedre di Teologia e di Diritto Canonico che nel 1816, alla costituzione della Regia Università degli Studi di Palermo, vi furono inserite. Sopprese le cattedre di Teologia presso le Università dopo l'Unità d'Italia, la Sicilia si trovò privata del tutto di Scuole abilitate a conferire quei titoli accademici. Perciò nel 1874 l'Arcivescovo di Palermo Michelangelo Celesia, convinto della necessità di Scuole teologiche «di alto profitto», domandò alla S. Sede per la Scuola del Seminario palermitano il privilegio di conferire il Dottorato in Teologia in esecuzione del menzionato Breve di Papa Benedetto XIV.

Il 17 agosto 1877 Papa Pio IX con il Breve «*Si unquam alias*» concedeva di istituire il Collegio Teologico nel Seminario palermitano con potestà di conferire il Dottorato in Teologia; e il 14 novembre 1878 ne fu inaugurato ufficialmente il I anno accademico.

Alla promulgazione della Costituzione apostolica di Papa Pio XI «*Deus scientiarum Dominus*», nel 1931, invece di riformare e potenziare quella Facoltà teologica quale presupposto indispensabile per la qualificazione del Clero siciliano, si preferì sopprimerla; e solo il 15 giugno 1942, dopo tentativi diversi, l'Arcivescovo Luigi Lavitrano ottenne dalla S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi la possibilità di conferire il Baccellierato in Teologia.

A seguito delle riforme stabilite dal Concilio Vaticano II, intorno al 1970 sono sorti nell'Isola Centri Superiori di Scienze teologiche a Messina, a Catania, a Palermo. L'Arcivescovo Salvatore Pappalardo ha chiesto alla S. Congregazione per l'Educazione Cattolica ed ottenuto l'8 maggio 1973 che la concessione del 1942 venisse trasferita all'Istituto Teologica "S. Giovanni Evangelista" di Palermo.

Ma il bisogno di qualificazione teologica per il Clero e per il Laicato, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che la religiosità e la Chiesa hanno nella cultura del Popolo siciliano, della tradizionale azione ecumenica delle Chiese di Sicilia specialmente col vicino Oriente, della posizione di confine della Sicilia tra l'Europa e il mondo arabo, ha sollecitato la necessità di un Centro teologico di ricerca e d'insegnamento capace di corrispondere alle istanze emergenti e alla identità peculiare delle Chiese di Sicilia. Così l'Arcivescovo Salvatore Pappalardo, l'11 gennaio 1980, anche a nome della Conferenza Episcopale Siciliana, ha domandato alla S. Congregazione per l'Educazione Cattolica l'erezione canonica della Facoltà Teologica di Sicilia. La Conferenza Episcopale Italiana, il 30 maggio 1980, con senso di corresponsabilità ecclesiale nei riguardi delle Chiese di Sicilia, ha dato unanimemente parere favorevole.

La Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica con il Decreto n. 138/80/46, in data 8 dicembre 1980, ha eretto canonicamente la Facoltà Teologica di Sicilia, con sede a Palermo, fissando l'inizio dell'attività didattico-scientifica il 1° ottobre 1981.

TITOLO I

La Facoltà Teologica «S. Giovanni Evangelista»
(Const. Apost. *Veritatis Gaudium*, Proemio 1-6)

Art. 1

La Pontificia Facoltà Teologica "S. Giovanni Evangelista" – Fondazione di culto e di religione riconosciuta con DPR n.1099 del 1° dicembre 1982, pubblicato nella GU del 21 febbraio 1983 - è il centro accademico di ricerca e di docenza ad alto livello scientifico delle Chiese di Sicilia. Ha sede a Palermo, in via Vittorio Emanuele al civico 463.

Art. 2

La Facoltà, recependo la Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, presenta il proprio progetto teologico – spirituale, intellettuale ed esistenziale – come forma di accoglienza e trasmissione dell'Evangelo secondo lo spirito della Chiesa in uscita (*VG*, 5; *EG*, 17).

§ 1. Essa, in ascolto delle esigenze più profonde e degli interrogativi più acuti della famiglia umana, non si limita a trasferire conoscenze e competenze ma promuove la qualità dell'evangelizzazione, elaborando sistemi di rappresentazione della proposta cristiana al fine di entrare in dialogo con i diversi sistemi culturali (*VG*, 5).

Art. 3

La Facoltà, in attuazione del carisma proprio dei teologi, esercita il suo ministero teologico al servizio della Rivelazione cristiana, in ascolto del *sensus fidei* dei fedeli e nel rispetto del Magistero della Chiesa, in giusta libertà accademica, confrontandosi con i saperi afferenti.

Art. 4

La Facoltà si assegna la prospettiva ecclesiologicala come speciale caratterizzazione del suo insegnamento e della sua ricerca, privilegiando la dimensione teologica della Chiesa locale.

Art. 5

La Facoltà, legata per vocazione alle Chiese di Sicilia, promuove attività scientifico-teologiche al servizio della vita delle comunità ecclesiali; in ascolto delle istanze del territorio e attingendo al patrimonio della tradizione culturale dell'Isola, contribuisce alla dimensione sociale dell'evangelizzazione della Chiesa (*VG*, 4a).

Art. 6

La Facoltà, qualificandosi come servizio di ricerca e di formazione teologica al mistero che trascende e illumina la natura e l'intelligenza umana (*EG*, 242), sceglie il dialogo come compito, metodologia di ricerca e confronto con il mondo della cultura e della scienza.

§ 1. Rafforza e valorizza la collaborazione con le Università e le Facoltà ecclesiastiche ed altre Istituzioni della Chiesa, oltre che con tutti gli Atenei universitari e le Istituzioni culturali. In tal senso si impegna a lavorare in rete in ordine a problemi di portata epocale, favorendo le collaborazioni accademiche, lo scambio e la mobilità degli specialisti, dei ricercatori e degli studenti (*VG*, 5).

§ 2. Si pone come luogo di incontro accademico e di scambio di vissuti con l'Oriente cristiano e le Chiese evangeliche.

§ 3. Per la sua collocazione mediterranea e la storia di Sicilia, contribuisce al dialogo interreligioso, sviluppando in particolare rapporti accademici con le comunità di fede monoteista prossime alla Sicilia.

§ 4. Istituisce centri di ricerca afferenti alla propria prospettiva teologica e alle proprie finalità; promuove altresì laboratori culturali.

§ 5. Pubblica la rivista di scienze teologiche «*Ho Theológos*», il «Notiziario del “Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia”» e diverse collane di studio.

§ 6. Organizza Congressi scientifici su temi relativi ai suoi insegnamenti specialistici e alle ricerche programmate.

Art. 7

La Facoltà, nei suoi percorsi di ricerca e di docenza, mettendo a frutto le ragioni della fede, entra in circolarità con tutte le discipline, favorendo un approccio interdisciplinare e mirando a un esito veritativo transdisciplinare, in virtù del quale si arricchiscono tutti i saperi entro lo spazio di luce e di vita offerto dalla Sapienza rivelata (*VG*, 4c).

§ 1. Nel solco della tradizione accademica pone la filosofia come interlocutrice privilegiata con il discorso teologico e con il mondo della cultura, riconoscendole rilevanza critica e formativa nel concerto dei propri studi teologici.

Art. 8

§ 1. All'interno della Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” è eretto l'Istituto Superiore di Scienze Religiose.

§ 2. Alla Facoltà è Aggregato l'Istituto teologico “San Paolo di Catania; sono Affiliati gli Istituti Teologici: “Mons. Guttadauro” di Caltanissetta e “San Gregorio Agrigentino” di Agrigento.

Art. 9

§ 1. La Conferenza Episcopale Siciliana, per l'importanza del ministero ecclesiale che la Facoltà presta alle Chiese di Sicilia, stabilisce per essa una sua Commissione formata da:

1° quattro Vescovi eletti dalla Conferenza medesima per un triennio;

2° due Ordinari dei Religiosi, tra quelli che hanno loro studenti in Facoltà, eletti dalla CISM quali membri aggiunti per il medesimo triennio.

§ 2. La Commissione Episcopale è convocata e presieduta dal Gran Cancelliere.

Art. 10

La Commissione Episcopale:

1° promuove il progresso della Facoltà formulando proposte e indicazioni nella prospettiva delle Chiese di Sicilia;

2° ne verifica l'andamento dottrinale e disciplinare, salva restando l'autonomia scientifica della Facoltà secondo lo spirito del Concilio Vaticano II;

3° procede alla scelta del candidato alla carica di Preside secondo il prescritto dell'art. 19;

4° dà il proprio benestare alla nomina dei Docenti stabili;

5° approva i bilanci economici della Facoltà secondo il prescritto dell'art. 84;

6° interviene nei procedimenti di sospensione e privazione dell'insegnamento secondo il prescritto dell'art. 51, § 5, 1° e 2° e § 6.

Art. 11

La Commissione Episcopale per la Facoltà è convocata ordinariamente due volte l'anno, all'inizio e al termine dell'anno accademico; inoltre, può essere convocata per iniziativa del Gran Cancelliere ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

TITOLO II

La comunità accademica e il suo governo (Const. Apost. *VG*, Parte Prima, Norme Comuni, tit. II, artt. 12-19)

Art. 12

Il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo pro tempore di Palermo.

Art. 13

Il Gran Cancelliere, quale Vescovo ordinario da cui la Facoltà dipende giuridicamente:

- 1° rappresenta la S. Sede presso la Facoltà e la Facoltà presso la S. Sede;
- 2° convoca e presiede la Commissione Episcopale per la Facoltà;
- 3° promuove i rapporti di comunione con le Chiese di Sicilia, e Comunità ecclesiali, secondo le finalità istitutive della Facoltà;
- 4° ne cura il progresso costante e ne tutela la conservazione;
- 5° procura che l'attività propria vi si svolga in libertà scientifica e in fedeltà alla dottrina e alla prassi della Chiesa;
- 6° vigila sull'osservanza degli Statuti e delle norme dettate dalla S. Sede;
- 7° favorisce i rapporti di comunione fra tutti i membri della comunità accademica;
- 8° propone alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il nome di chi deve essere nominato, o confermato, Preside, e il nome dei Docenti per i quali deve essere chiesto il nulla osta alla stabilità;
- 9° riceve la professione di fede del Preside;
- 10° nomina, o promuove, i Docenti stabili;
- 11° nomina il Vicepreside;
- 12° nomina il Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose eretto nella Facoltà;
- 13° nomina gli Officiali;
- 14° conferisce, o revoca, ai Docenti l'autorizzazione ad insegnare o la missione canonica;
- 15° informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari importanti, ed ogni cinque anni invia alla stessa una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale, ed economica della Facoltà e dell'ISSR.
- 16° approva i Regolamenti delle Associazioni degli Studenti interne alla Facoltà.

Art. 14

§ 1. Il Consiglio della Facoltà, quale autorità partecipativa delle componenti la comunità accademica, risulta composto da:

- 1° il Preside,
- 2° il Vicepreside,
- 3° i docenti stabili, ordinari e straordinari;
- 4° due rappresentanti dei docenti incaricati; 5° un rappresentante degli assistenti;
- 6° un rappresentante degli studenti per ciascun ciclo della Facoltà e per l'ISSR;
- 7° i Direttori degli Istituti Teologici Aggregati e i Prefetti degli Studi degli Istituti Teologici Affiliati, o i loro delegati, con diritto di parola e di voto;
- 8° il Direttore dell'ISSR eretto nella Facoltà Teologica;
- 9° il Bibliotecario, con diritto di parola e di voto;
- 10° il Segretario Generale, con diritto di parola e non di voto.

§ 2. In conformità al n. 10 della Nota normativa per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEI approvata dalla Congregazione, sono invitati i Direttori dei singoli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Sicilia quando si esaminano questioni relative al proprio Istituto, senza diritto di voto.

Art. 15

- § 1. Il Consiglio della Facoltà propone e delibera circa le iniziative e i mezzi opportuni per il conseguimento delle finalità istitutive della Facoltà.
- § 2. Elegge la terna da cui verrà scelto il Preside secondo il disposto degli artt. 18 e 19.
- § 3. 1° Interpreta gli Statuti e ne redige gli eventuali mutamenti;
2° redige e aggiorna il regolamento interno della Facoltà;
3° veglia sull'assolvimento degli impegni dei Docenti e degli Studenti, e sulla dottrina, disciplina, condotta;
4° delibera sulla collaborazione con i centri teologici della Sicilia nelle forme della affiliazione, aggregazione, collegamento, incorporazione e simili;
5° esprime il parere sullo Statuto e sul Regolamento degli Istituti aggregati, affiliati, collegati, incorporati e simili; approva i piani di studio di questi; esprime il parere circa l'idoneità dei docenti degli Istituti in occasione della loro cooptazione a stabili e della loro promozione; comprova la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi degli Istituti, in particolare della biblioteca; approva la relazione quinquennale sulla vita e l'attività degli Istituti preparata dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto; indirizza e sostiene i singoli Istituti Superiori di Scienze Religiose riguardo ad eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche e promuove con essi incontri periodici su tematiche di comune interesse ai fini di stimolare la qualità degli studi.
6° all'interno del Consiglio di Facoltà è costituita una Commissione per gli Istituti aggregati, affiliati, collegati, incorporati e simili, presieduta dal Preside o da un suo delegato e formata da almeno quattro docenti, per il coordinamento e la verifica ordinaria della loro attività. I pareri formulati dalla Commissione in via ordinaria vanno sottoposti al Consiglio di Facoltà.
7° si pronuncia sui candidati a dottorati honoris causa da concedersi dalla Facoltà con il consenso del Gran Cancelliere, il quale deve prima ottenere il nulla osta della Santa Sede;
- § 4. 1° Programma la creazione di Dipartimenti, Istituti di ricerca, specializzazioni, cattedra, corsi, coordinamento di lavoro scientifico, congressi, simposi;
2° delibera sulla collaborazione con altre Facoltà e centri di studio.

Art. 16

Il Consiglio della Facoltà è convocato ordinariamente due volte l'anno; inoltre, può essere convocato per iniziativa del Preside ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 17

Le sedute del Consiglio della Facoltà, legittimamente convocate, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 18

Il Consiglio della Facoltà delibera a maggioranza assoluta; a maggioranza qualificata nei casi espressamente previsti.

Art. 19

Il Consiglio della Facoltà procede alla elezione di una terna tra i Docenti ordinari e straordinari dalla quale verrà scelto il Preside con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto in prima e seconda votazione, con maggioranza assoluta dalla terza votazione.

Art. 20

Il Preside è nominato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica su proposta del Gran Cancelliere. Il Gran Cancelliere propone per la nomina alla Congregazione il nome che la Commissione Episcopale sceglie entro una terna di eletti dal Consiglio della Facoltà tra i Docenti ordinari e straordinari.

Art. 21

Il Preside dura in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta.

Art. 22

Il Preside:

- 1° dirige, promuove e coordina l'attività della comunità accademica;
- 2° è il legale rappresentante della Facoltà;
- 3° convoca e presiede il Consiglio della Facoltà, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Amministrazione;
- 4° nomina i Docenti incaricati;
- 5° chiama i Docenti invitati;
- 6° chiama gli Assistenti;
- 7° riferisce al Gran Cancelliere sugli affari della Facoltà;
- 8° vigila affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati della Facoltà presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica (*VG, Ordinationes*, 16, 6°).

Art. 23

Il Vicepreside è nominato dal Gran Cancelliere. Egli lo sceglie entro una terna di eletti dal Collegio dei Docenti tra i Docenti ordinari e straordinari.

Art. 24

Il Vicepreside dura in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta.

Art. 25

Il Vicepreside, quale autorità personale:

- 1° coadiuva il Preside e agisce in suo nome in via ordinaria per tutto ciò che concerne gli studi e le relative necessità;
- 2° convoca e presiede il Collegio dei Docenti in caso di impedimento del Preside o per sua delega;
- 3° è membro del Consiglio di Amministrazione;
- 4° a norma degli Statuti ammette o dimette gli Studenti;
- 5° dà esecuzione alle decisioni del Preside e delle Autorità collegiali circa gli studi e i relativi adempimenti.

Art. 26

Il Collegio dei Docenti, che deriva la propria autorità dall'insegnamento accademico, risulta composto da:

- 1° il Preside;
- 2° il Vicepreside;
- 3° il Direttore dell'ISSR
- 3° i Docenti stabili;
- 4° i Docenti incaricati.

Art. 27

Il Collegio dei Docenti:

- § 1. 1° Tratta e decide circa la programmazione della ricerca e degli studi, il coordinamento inter e transdisciplinare e la realizzazione della didattica;
 - 2° si occupa delle pubblicazioni, della rivista e delle collane;
 - 3° esamina gli schemi delle dissertazioni di licenza e dottorato attraverso apposite commissioni.
- § 2. Elegge il Vicepresidente secondo il disposto degli artt. 23 e 31.
- § 3. Coopta i nuovi Docenti secondo il disposto degli artt. 32 e 33.

Art. 28

Il Collegio dei Docenti è convocato almeno due volte l'anno; inoltre, può essere convocato per iniziativa del Preside o del Vicepresidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 29

Le sedute del Collegio dei Docenti sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 30

Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza assoluta; a maggioranza qualificata nei casi espressamente previsti.

Art. 31

Il Collegio dei Docenti procede alla elezione, del Vicepresidente eleggendo una terna tra i Docenti ordinari e straordinari, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto in prima e seconda votazione, con maggioranza assoluta dalla terza votazione.

Art. 32

- § 1. Il Collegio dei Docenti coopta i nuovi Docenti in seduta presieduta dal Preside, il quale convoca:
- 1° per la cooptazione dei Docenti ordinari i soli Docenti ordinari;
 - 2° per la cooptazione dei Docenti straordinari i Docenti ordinari e straordinari;
 - 3° per la cooptazione dei Docenti incaricati l'intero Collegio dei Docenti.

TITOLO III

I Docenti

(Const. Apost. *VG*, Parte Prima, Norme Comuni, tit. III, artt. 22-30)

Art. 33

§ 1. 1° I Docenti devono distinguersi per fedeltà alla Chiesa, integrità di dottrina, per onestà e senso di responsabilità, per dedizione al proprio ufficio. Si impegnano a collaborare comunitariamente per l'attuazione delle finalità proprie della Facoltà, ed a mantenersi liberi da altri uffici incompatibili con il proprio impegno di insegnamento e di ricerca (*VG*, 29).

2° Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Vescovo di Roma.

§ 2. I Docenti stabili e i Docenti incaricati, salvi l'adeguato livello scientifico-didattico e l'anzidetta collaborazione reciproca, proverranno prevalentemente dalle Chiese diocesane e dalle Comunità religiose di Sicilia in modo che sia assicurata alla Facoltà anche la rappresentatività dell'intera Regione. Saranno cooptati a seguito della valutazione dei requisiti richiesti dal collegio cooptante.

§ 3. I Docenti che sono Chierici o Religiosi devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore, secondo le norme stabilite dalla competente Autorità.

Art. 34

§ 1. I Docenti sono stabili o non stabili. I Docenti stabili sono ordinari, straordinari; i non stabili, incaricati o invitati.

§ 2. Il numero dei Docenti stabili deve essere proporzionato al numero delle cattedre di insegnamento e non dovrà essere inferiore a dodici (*VG, Ordinationes* 18, § 2).

§ 3. La Facoltà può affiancare ai Docenti stabili, titolari di cattedra, Esperti diversi per singole discipline afferenti, e può farli coadiuvare da Assistenti nel loro insegnamento.

Art. 35

Non si può essere contemporaneamente Docente stabile in più Facoltà (*VG, Ordinationes*, 23 § 2).

Art. 36

Sono ordinari i Docenti assunti dalla Facoltà a pieno titolo, con voce attiva e passiva nell'ambito delle Autorità collegiali.

Art. 37

Per essere cooptati tra i Docenti ordinari è necessario che i candidati abbiano lodevolmente insegnato per almeno un triennio nella Facoltà stessa come Docenti straordinari e abbiano acquisito evidenti meriti scientifici nella propria materia di insegnamento, specialmente con pubblicazioni, dopo la nomina a Docenti straordinari.

Art. 38

Sono straordinari i Docenti assunti nella Facoltà a titolo definitivo con voce attiva e passiva nell'ambito delle Autorità collegiali e fatta eccezione di quanto disposto all'art. 33 § 1, 1°.

Art. 39

Per essere cooptati tra i Docenti straordinari è necessario che i candidati abbiano lodevolmente insegnato per almeno un triennio nella Facoltà stessa come Docenti incaricati, abbiano pubblicato

studi di valore scientifico nella propria materia di insegnamento dopo la nomina a Docenti incaricati e si siano distinti per la partecipazione attiva alla vita della Facoltà.

Art. 40

Nel caso di Docenti provenienti da altre Facoltà nelle quali godano della stabilità di insegnamento, la Facoltà può accoglierli per un congruo periodo di prova, superata la quale essi possono ottenere dal Collegio cooptante il riconoscimento dei diritti maturati precedentemente.

Art. 41

Il Collegio dei Docenti nel cooptare un Docente stabile e la Commissione Episcopale per la Facoltà nel dare il proprio benestare, eccezionalmente, possono prendere in considerazione i meriti scientifici e didattici di autentica e provata "chiara fama".

Art. 42

Sono incaricati i Docenti che vengono richiesti di svolgere attività di insegnamento e di ricerca con chiamata a tempo determinato e con voce attiva nel Collegio dei Docenti, fatta eccezione secondo il disposto dell'art. 32 § 1, 1°, 2° e 3°, salvo il disposto dell'art. 14, 4°.

Art. 43

Per essere cooptati tra i Docenti incaricati è necessario che i candidati siano forniti del congruo dottorato o di titolo equipollente, mostrino doti spiccate per la ricerca ed abbiano fatto positive esperienze didattiche.

Art. 44

Sono invitati i Docenti che, specialmente tra i Docenti di altre Facoltà o Università, vengono richiesti di svolgere un particolare insegnamento di loro specifica competenza.

Art. 45

Possono essere affiancati ai docenti stabili degli Esperti che, forniti di adeguato titolo accademico e distinti per impegno e produzione scientifica, vengono richiesti dalla Facoltà di svolgere attività didattica secondo il disposto dell'art. 34, § 3.

Art. 46

Sono Assistenti gli studiosi che, forniti del titolo accademico di Licenza e distinti da adeguato impegno e attitudine didattica, vengono richiesti dalla Facoltà di coadiuvare i Docenti stabili nel loro insegnamento.

Art. 47

§ 1. I Docenti delle discipline concernenti la fede e la morale ricevono dal Gran Cancelliere, dopo aver emesso la professione di fede dinanzi al Preside o ad un suo delegato, la missione canonica. Essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa (cf. *VG*, 27)

§ 2. I Docenti delle altre discipline ricevono dal medesimo l'autorizzazione ad insegnare.

§ 3. I Docenti stabili straordinari prima di essere assunti dalla Facoltà ricevono il "nulla-osta" dalla S. Sede.

Art. 48

§ 1. I Docenti stabili vengono nominati o promossi dal Gran Cancelliere, con il benestare della Commissione Episcopale per la Facoltà, su cooptazione del Collegio dei Docenti secondo il disposto dell'art. 32, 1°, 2° e 3°.

§ 2. I Docenti incaricati vengono nominati dal Preside, con il benestare del Gran Cancelliere, su cooptazione del Collegio dei Docenti secondo il disposto dell'art. 32, 4°.

§ 3. I Docenti invitati vengono chiamati dal Preside sentito il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Amministrazione.

§ 4. Gli Assistenti e gli Esperti vengono chiamati dal Preside sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 49

L'intervallo per il passaggio da Docente incaricato a stabile e da straordinario a ordinario è di non meno di tre anni.

Art. 50

I Docenti stabili cessano dal loro ufficio espletato l'anno accademico nel quale raggiungono il 65° anno di età; oppure anche per dimissione motivata, presentata in iscritto al Gran Cancelliere che l'accetta sentito il Preside e il Collegio dei Docenti; o per prolungata e ingiustificata assenza dall'attività accademica; o per sospensione o allontanamento secondo il disposto dell'art. 52.

Art. 51

§ 1. I Docenti ordinari che cessano dal loro ufficio per raggiunti limiti d'età sono Docenti emeriti della Facoltà.

§ 2. Pur cessando dai diritti e doveri connessi con la stabilità relativamente alla titolarità della cattedra e all'insegnamento, mantengono la voce attiva e passiva nell'ambito delle Autorità collegiali sino al raggiungimento del 70° anno di età.

§ 3. Possono ricevere l'incarico di svolgere insegnamenti dal Preside sentito il Collegio dei Docenti, sino al raggiungimento del 70° anno di età.

Art. 52

§ 1. Un Docente stabile può essere sospeso o privato definitivamente dell'insegnamento dal Gran Cancelliere per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale o disciplinare, o in caso di plagio comprovato.

§ 2. La sospensione o la privazione definitiva può avvenire solo in seguito a formale procedimento e dopo che siano state esperite le vie più opportune di privata conciliazione.

§ 3. Il Docente avrà il diritto di esporre e difendere la propria causa in qualsiasi fase del procedimento.

§ 4. Rimane in ogni caso integro il diritto di ricorso alla S. Sede.

§ 5. 1° Il giudizio di ordine dottrinale viene emesso da una commissione composta dai soli Docenti ordinari, incaricata di ciò dalla Commissione Episcopale per la Facoltà e presieduta da un membro della stessa diverso dal Gran Cancelliere.

2° Detta commissione giudicatrice può designare, su richiesta dell'interessato o della Commissione Episcopale per la Facoltà, esperti in numero non superiore a tre, chiamati dalla Facoltà in qualità di consulenti senza diritto di voto.

3° Non rientrano tra gli elementi di giudizio di ordine dottrinale le questioni che, nella salvaguardia delle regole generali dell'interpretazione della Rivelazione e dei vari generi e gradi di adesione al Magistero della Chiesa, rimangono discutibili tra i teologi cattolici.

§ 6. Il giudizio di ordine morale e disciplinare spetta alla Commissione Episcopale per la Facoltà.

§ 7. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli Studenti e dei Fedeli, il Gran Cancelliere potrà sospendere temporaneamente il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

§ 8. In casi analoghi, un Docente assistente, invitato o incaricato può essere sospeso o privato definitivamente dell'insegnamento dal Preside, sentito il Collegio dei Docenti.

TITOLO IV

Gli Studenti

(Const. Apost. *VG*, Parte Prima, Norme Comuni, tit. IV, artt. 31-35)

Art. 53

Sono studenti della Facoltà tutti coloro che, forniti di regolare attestato, sono idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti (*VG*, IV, 31).

Art. 54

Gli Studenti sono ordinari, straordinari, ospiti, uditori.

§ 1. Sono ordinari gli Studenti che tendono al conseguimento dei gradi accademici.

§ 2. Sono straordinari gli Studenti che seguono i corsi propedeutici organizzati dalla Facoltà o altri corsi o dipartimenti che si concludono con un attestato o il conferimento di un diploma corrispondente.

§ 3. Sono ospiti gli Studenti che, immatricolati in altre Facoltà o Istituto superiore di studi, integrano con corsi della Facoltà il loro piano di studio.

§ 4. Sono uditori gli Studenti ammessi di volta in volta a seguire l'uno o l'altro corso della Facoltà.

Art. 55

§ 1. Gli Studenti che alla scadenza dei rispettivi cicli di studio non risultano adempienti relativamente al superamento delle rispettive prove vengono considerati fuori corso.

§ 2. Gli Studenti che all'atto dell'iscrizione, in base alle norme vigenti, attestano di essere lavoratori possono concordare il loro piano di studi prevedendo tempi adeguati per il conseguimento dei titoli.

Art. 56

§ 1. Gli Studenti ordinari hanno voce attiva e passiva per la rappresentanza degli Studenti nel Consiglio della Facoltà.

§ 2. Gli Studenti straordinari e fuori corso regolarmente iscritti hanno voce unicamente attiva per la rappresentanza degli Studenti nel Consiglio della Facoltà.

Art. 57

§ 1. I candidati all'immatricolazione nella Facoltà devono essere forniti di un attestato di presentazione dell'Ordinario proprio, se chierici o religiosi, e di una persona ecclesiastica per gli altri fedeli cattolici. (*VG*, Norme Proprie, 26, §3), fatti salvi altri casi la cui valutazione è demandata all'autorità accademica.

§ 2. La loro idoneità attitudinale viene opportunamente accertata dalla Facoltà.

Art. 58

Gli Studenti ordinari devono essere forniti del titolo di Studio richiesto per l'ammissione agli studi universitari.

Art. 59

§ 1. Il passaggio da un'altra Facoltà o Istituto Superiore avviene di norma all'inizio dell'anno accademico e dopo che è stata esaminata la posizione disciplinare e accademica dello Studente.

§ 2. Gli studi compiuti in altre Facoltà o Istituto superiore, e i gradi accademici altrove conseguiti, sono riconosciuti salvo il diritto della Facoltà di richiedere eventuali integrazioni per l'equiparazione dei singoli casi agli ordinamenti e alle norme della Facoltà stessa.

Art. 60

Gli Studenti devono osservare le Norme della Facoltà circa l'ordinamento generale, i programmi degli studi, la frequenza ai corsi, ai seminari e alle esercitazioni, le verifiche richieste, e ogni altra disposizione concernente la vita della Facoltà stessa.

Art. 61

§ 1. Gli Studenti partecipano alla conduzione della Facoltà mediante propri rappresentanti di cui all'art. 14, 6°.

§ 2. Possono organizzarsi in Associazioni interne alla Facoltà con finalità promozionali e compatibili con quelle della Facoltà stessa. I loro regolamenti devono essere approvati dal Gran Cancelliere su proposta del Consiglio della Facoltà.

Art. 62

§ 1. Qualora si verificassero condizioni tali da fare motivatamente e comunemente ritenere che uno Studente non si adegua debitamente al disposto degli artt. 53 e 60, il Vicepreside tenterà di regolare la questione con l'interessato. In caso di insoddisfazione la questione sarà deferita al Collegio dei Docenti.

§ 2. Per gravi infrazioni alla disciplina gli Studenti sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento della Facoltà, secondo le procedure ivi stabilite.

§ 3. Lo Studente avrà il diritto di esporre e difendere la propria causa in qualsiasi fase del procedimento.

§ 4. L'esecutività dei provvedimenti disciplinari è subordinata alla ratifica del Preside.

§ 5. Nei casi più gravi e urgenti il Preside sospende ad tempus lo Studente, finché non sia concluso il procedimento a suo carico.

TITOLO V

Gli Officiali

(Const. Apost. *VG*, Parte Prima, Norme Comuni, tit. V, artt. 36)

Art. 63

§ 1. Gli Officiali devono distinguersi per onestà e competenze, per attaccamento alla Facoltà e per impegno nel perseguimento delle finalità istitutive.

§ 2. Sono Officiali il Segretario generale e il Bibliotecario.

Art. 64

§ 1. Gli Officiali vengono nominati o riconfermati dal Gran Cancelliere su proposta del Consiglio della Facoltà.

§ 2. Gli Officiali durano in carica tre anni. Possono essere riconfermati.

Art. 65

Il Segretario generale:

1° dirige la Segreteria;

2° custodisce l'archivio e il sigillo;

3° redige una cronaca e prepara annualmente una relazione generale sull'attività della Facoltà;

4° prende parte al Consiglio della Facoltà con diritto di parola e non di voto.

Art. 66

Il Bibliotecario:

1° dirige la biblioteca;

2° ne cura l'aggiornamento;

3° presenta una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione;

4° presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà;

5° è membro del Consiglio della Facoltà e del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola e di voto.

TITOLO VI
L'ordinamento degli studi
(Const. Apost. *VG*, Parte Prima, Norme Comuni, tit. VI, artt. 37-44)

Art. 67

Gli studi della Facoltà si articolano in tre cicli:

§ 1. Il I ciclo, della durata di un quinquennio filosofico-teologico, ha carattere istituzionale ed è inteso a dare, con l'introduzione al metodo scientifico, una visione globale del Mistero e dell'esistenza cristiana mediante l'esposizione sistematica delle discipline teologiche e filosofiche, secondo l'insegnamento e sotto la guida dei Dottori della Chiesa, specialmente di s. Tomaso d'Aquino, nello spirito della ricerca, del confronto e del dialogo sulla verità presente in tutte le culture e le religioni (*VG*, Proemio, 4b).

§ 2. Il II ciclo, biennio di specializzazione, è inteso a dare una prospettiva ermeneutica per la riflessione teologica mediante lo studio più profondo del settore di specializzazione e con l'esercizio del metodo di ricerca scientifica.

§ 3. Il III ciclo, di almeno tre anni di ricerca, è inteso a dare maturità scientifica, specialmente mediante un'opera scritta che contribuisca al progresso della scienza teologica.

Art. 68

§ 1. I corsi, i seminari e le esercitazioni si articolano con una ermeneutica di integrazione delle scienze teologiche con le scienze filosofiche e umane; e, secondo la necessità o l'utilità della loro interazione, si svolgono con didattica interdisciplinare.

§ 2. I programmi degli studi sono allegati agli statuti.

§ 3. Una parte dei corsi e degli esami potrà essere svolta nella forma a distanza, secondo il programma di studi annualmente approvato dal Collegio dei docenti e nelle modalità che saranno individuate, previa approvazione della CEC. (*VG*, Norme Comuni, Tit. VI, 33 §2).

Art. 69

Nell'ambito del I e del II ciclo, si organizzano dipartimenti di scienze omogenee, cioè insiemi di corsi, seminari ed esercitazioni, rilevati unitariamente dai programmi degli studi e finalizzati a qualificazione di idoneità teologica, pastorale o altra simile per gli Studenti straordinari.

Art. 70

§ 1. Il III ciclo si articola in un programma di corsi, attività didattiche e ricerca opportunamente concordato.

§ 2. I corsi, i seminari e le esercitazioni esigono sempre frequenza obbligatoria.

Art. 71

§ 1. L'ammissione al I ciclo, oltre al prescritto degli artt. 56 e 57, suppone la conoscenza almeno fondamentale delle lingue latina e greca e della storia della filosofia; tale conoscenza deve essere debitamente certificata.

§ 2. Possono iscriversi al II ciclo i Candidati forniti di baccellierato in Teologia con qualificazione non inferiore a *bene probatus*, o equivalente, e in grado di dimostrare la conoscenza sufficiente di due lingue straniere maggiormente in uso nella odierna produzione teologica.

§ 3. Possono iscriversi al III ciclo i Candidati forniti di licenza in una disciplina teologica con qualificazione non inferiore a *cum laude probatus*, o equivalente e in grado di dimostrare la conoscenza sufficiente di tre lingue straniere maggiormente in uso nella odierna produzione teologica.

Art. 72

§ 1. Le prove per tutti gli Studenti, eccetto gli uditori, consistono in esami di profitto delle discipline comprese nei rispettivi programmi di studio.

§ 2. L'ammissione agli esami è condizionata alla regolare frequenza dei corsi relativi e al superamento degli esami nelle discipline stabilite come propedeutiche.

§ 3. Il giudizio sulla prova sostenuta dai candidati si esprime per iscritto su contenuto, metodo, esposizione. La votazione si esprime in trentesimi.

§ 4. La circostanza in una prova scritta per esami di profitto o di grado accademico dell'uso improprio di testi di altri autori attribuiti a se stessi costituisce un caso di plagio. Si rimanda alle disposizioni del Regolamento per l'individuazione della tipologia del plagio e delle corrispondenti sanzioni.

TITOLO VII
I gradi accademici e i diplomi
(Const. Apost. *VG*, Parte Prima, Norme Comuni, tit. VII, artt. 45-52)

Art. 73

§ 1. Al termine del curriculum degli studi la Facoltà conferisce i gradi accademici di:

- 1° Baccellierato in Teologia;
- 2° Licenza in Teologia;
- 3° Dottorato in Teologia.

§ 2. Al termine del curriculum degli studi dei dipartimenti la Facoltà conferisce un diploma attestante idoneità scientifica.

Art. 74

§ 1. I gradi accademici vengono conferiti con le menzioni:

- 1° *summa cum laude probatus*,
- 2° *magna cum laude probatus*,
- 3° *cum laude probatus*,
- 4° *bene probatus*,
- 5° *probatus*.

§ 2. I diplomi dei dipartimenti non prevedono menzioni.

Art. 75

§ 1. Per il conseguimento del grado accademico del Baccellierato in Sacra Teologia il candidato deve sostenere una prova critica e sintetica su temi teologici attinenti al piano di studi complessivo del I ciclo.

§ 2. Per il conseguimento del grado accademico della Licenza il Candidato deve elaborare sotto la guida di un Docente della Facoltà una dissertazione di giudizio critico su argomento scientifico, da esaminarsi in sessione pubblica, durante la quale egli dovrà dare prova di possedere gli elementi essenziali della sua specializzazione.

§ 3. Per il conseguimento del grado accademico di Dottorato il Candidato deve elaborare, sotto la guida di un Docente della Facoltà, una dissertazione che arrechi un contributo originale al tema scientifico trattato, da difendersi in sessione pubblica, alla quale la Facoltà può invitare anche Docenti esterni in qualità di esaminatori, e che, approvata collegialmente, venga pubblicata almeno nella sua parte principale secondo le indicazioni della Facoltà stessa.

§ 4. Per il conseguimento di un diploma dipartimentale il Candidato deve elaborare sotto la guida di un Docente della Facoltà una tesi che ne dimostri il rigore metodologico, da esaminarsi in sessione pubblica.

TITOLO VIII
L'amministrazione economica
(Const. Apost. *VG*, Parte Prima, Norme Comuni, tit. IX, artt. 57-60)

Art. 76

§ 1. il patrimonio della Facoltà è costituito da:

- 1° i beni acquisiti dalla stessa;
- 2° le somme versate da persone fisiche, società o enti pubblici o privati.

§ 2. La Facoltà non ha fini di lucro.

Art. 77

§ 1. Per l'adempimento dei suoi fini la Facoltà dispone:

- 1° dei redditi del suo patrimonio;
- 2° delle somme che le pervengono da enti o persone che siano interessate alle sue finalità o che comunque contribuiscano a finanziarne o realizzarne le attività;
- 3° dei versamenti effettuati in corrispettivo del costo dei servizi resi.

§ 2. L'esercizio finanziario della Facoltà coincide con l'anno solare.

Art. 78

L'amministrazione compete al Consiglio di Amministrazione, costituito da:

- 1° il Presidente, identificato per diritto nel Preside;
- 2° il Vicepreside;
- 3° il Direttore dell'ISSR eretto nella Facoltà Teologica;
- 4° il Direttore amministrativo;
- 5° tre rappresentanti eletti dal Consiglio della Facoltà;
- 6° il Bibliotecario.

Art. 79

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione della Facoltà.

§ 1. A titolo esemplificativo e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- 1° delibera sugli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Commissione Episcopale per la Facoltà;
- 2° assume e licenzia il personale non docente e ne determina il trattamento;
- 3° provvede ad accettare le elargizioni, le donazioni e i lasciti.

§ 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti, quello del Presidente sarà prevalente.

Art. 80

Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Su delega del Consiglio si sostituisce ad esso nell'esercizio dei poteri necessari per l'amministrazione della Facoltà. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.

In assenza o per impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepreside.

Art. 81

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

La convocazione deve di regola essere fatta almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio deve essere convocato ogni volta che ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi membri.

Art. 82

Il Direttore amministrativo è nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Consiglio della Facoltà; dura in carica tre anni; può essere riconfermato.

Art. 83

Il Direttore amministrativo:

1° sovrintende e sorveglia l'attività del personale non docente;

2° cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e quelle del Presidente;

3° predisporre gli schemi di bilancio per ciascun esercizio;

4° custodisce la cassa della Facoltà e ne cura le operazioni;

5° custodisce e cura la tenuta dei libri contabili;

6° compie tutti gli atti espressamente delegatigli dal Presidente.

Art. 84

Oltre al Consiglio di amministrazione, la Facoltà, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, provvederà alla nomina di un Organo di Controllo che potrà essere collegiale o uninominale, la cui nomina spetta al Presidente.

L'Organo collegiale, qualora non sia uninominale, dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti. Di questi, almeno un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere obbligatoriamente Revisori iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili. Nel caso di organo uninominale questi deve essere obbligatoriamente un Revisore dei Conti.

§ 1. L'organo di controllo dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile.

§ 2. L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto relativamente alla regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della Facoltà.

§ 4. L'organo di controllo redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

§ 5. L'organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

§ 6. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Facoltà.

Art. 85

La gestione della Biblioteca della Facoltà rientra tra i compiti più importanti dell'organo amministrativo. Per l'aggiornamento del patrimonio librario e per la funzionalità dei sussidi didattici la Facoltà stanziava annualmente una somma pari almeno a 1/6 del bilancio.

Art. 86

I Bilanci annuali preventivo e consuntivo vengono esaminati e approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà, entro il 31 marzo di ogni anno.

Titolo IX
Norme Finali
(VG 92)

Art. 87

§ 1. I presenti Statuti, redatti sulla scorta della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, restano in vigore fintanto che non siano emanate dalla competente Autorità differenti disposizioni.

§ 2. Qualunque mutazione o adattamento degli Statuti, fermo restando quanto stabilito all'art. 15, § 3, 1°, entrerà in vigore solo dopo esser stato presentato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica e averne ottenuto l'approvazione (VG, 92, § 2).